

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.

Dott. Federica Colantonio Giudice

Dott. Mirko Monti Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'accesso all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 57 e segg. del CCII con riserva di deposito dell'accordo depositato in data 4/03/2026 dalla società AlaCaffé s.r.l. con sede in C.SO UMBERTO I, 65 PESCARA rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA MORELLI;

ritenuta la competenza del Tribunale adito avendo la ricorrente sede in un come ricompreso nel circondario di questo ufficio giudiziario;

considerato che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stata approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano e che la relativa decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese in data 12/03/2026;

rilevato che risultano depositati i documenti richiamati nell'art. 39 comma 3 e in particolare A) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (bilanci 2022, 2023 e 2024 e situazione patrimoniale aggiornata al 31/12/2025) da cui risulta che la società debitrice non sia impresa minore; B) l'elenco dei creditori con l'indicazione dei crediti



e delle rispettive cause di prelazione oltre che del domicilio digitale di ciascuno laddove presente;

considerato che la debitrice ha altresì chiesto la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in essere e l'inibizione nei confronti degli stessi delle segnalazioni alle rispettive centrali di allarme bancario e non;

nomina

Giudice delegato il dott. Elio Bongrazio;

nomina

Commissario Giudiziale il dott. Domenico Di Michele (C.F. DMCDNC58C17D763W), con studio in Pescara alla Via Venezia, 12, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico valutati anche alla luce di quanto è emerso dai precedenti incarichi svolti,

fissa

il termine decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, di sessanta giorni (prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni), entro il quale il debitore chiederà l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;

dispone

che il Commissario Giudiziale riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

autorizza

il Commissario, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone

che sotto la vigilanza del commissario e con periodicità mensile, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera a) la parte debitrice provveda ad inoltrare telematicamente una relazione informativa in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

che con la medesima periodicità e sempre sotto la vigilanza del commissario il debitore depositi una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

ordina

al debitore il deposito in Cancelleria, mediante versamento di libretto di deposito bancario intestato al debitore e vincolato all'ordine del giudice delegato alla procedura, entro il termine perentorio di dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a) e che si determina in € 15.000,00;



avverte

il debitore che il Tribunale, su segnalazione di qualunque creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio potrà revocare il provvedimento di concessione dei termini concesso ai sensi del comma 1, lettera a), qualora accerti una delle situazioni di cui all'art. 44 comma 1, lettera b) CCI o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 44 comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale potrà provvedere in caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 44 comma 1, lettera d).

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 C.C.I e per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al Commissario Giudiziale ed al P.M.

Pescara, lì 31/03/2026

Il Presidente est.  
dott. Elio Bongrazio

